



# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI**

**Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 57 del 22.10.2015,  
esecutiva ai sensi di legge.**

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che svolgono le proprie attività in settori ritenuti meritevoli di sostegno da parte dell'Unione Terre di Castelli. Per la concessione di contributi o altre utilità economiche alle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni ONLUS che operano in maniera autonoma, nel proprio territorio, in campo socio-assistenziale, sanitario e in attività educative e di sostegno alla funzione genitoriale si applica la disciplina contenuta nel "Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed associazioni onlus", approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 32 del 28.07.2011.
2. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa dell'Unione Europea e dalle leggi nazionali e regionali di settore, il presente Regolamento persegue la finalità della promozione e sostegno delle libere forme associative.
3. La concessione dei contributi e benefici di cui al presente regolamento non è prevista per i partiti, movimenti o gruppi politici.
4. L'Unione concede, nell'ambito delle proprie competenze, possibilità di bilancio e limiti normativi: contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di interesse e rilevanza pubblica.

## **ART. 2 – DESTINATARI DEI BENEFICI**

1. Possono presentare domanda di contributo e di altri benefici economici i seguenti soggetti:
  - a) associazioni iscritte al registro regionale e ai registri provinciali (finché operativi) delle associazioni di promozione sociale previsti all'art. 4 della L.R. n. 34/2002 nonché le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri regionali e provinciali (finché operativi) previsti all'art. 2 della L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" ed alle associazioni ONLUS iscritte alla Anagrafe Unica delle ONLUS di cui all'art. 11 del D.lgs. 460/97;
  - b) associazioni, enti, società e gruppi sportivi organizzatori di iniziative di pubblico interesse nel territorio dell'Unione Terre di Castelli;
  - c) organizzazioni e singoli in veste di promotori od organizzatori di iniziative di pubblico interesse.
2. Sono esclusi dalla previsione del punto precedente:
  - a) soggetti che perseguono finalità di lucro;
  - b) soggetti che operano per finalità di partito o elettorali;
  - c) soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla Legge.
3. In casi eccezionali, per motivate esigenze di pubblico interesse, può essere concesso un contributo anche a soggetti che perseguono finalità di lucro per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, ritenute di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine dell'Unione Terre di Castelli. Il provvedimento di concessione del contributo in questo caso contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale e l'interesse pubblico derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa supportata.

## **ART. 3 - ATTIVITA'**

1. I soggetti di cui all'art. 2 possono presentare domanda di contributo, beneficio economico o patrocinio, per le seguenti attività:
  - a) attività ordinaria;
  - b) manifestazioni, eventi, attività promosse in co-progettazione e/o convenzione e/o partnership dall'Unione Terre di Castelli con i soggetti medesimi;
  - c) manifestazioni, eventi, attività negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento che abbiano caratteristiche di interesse per il territorio dell'Unione Terre di Castelli.

## **ART. 4 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI E PATROCINI**

### **1. CONTRIBUTO ORDINARIO**

- a) consiste nella concessione di un contributo a sostegno dell'attività ordinaria o ricorrente del soggetto;
- b) in presenza di specifica disponibilità di bilancio, la Giunta dell'Unione stabilisce le modalità e i termini entro i quali devono essere presentate le domande che vengono pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Unione unitamente all'eventuale modulistica necessaria;
- c) l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo;
- d) viene erogato di norma in relazione all'attività svolta e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività previa presentazione di apposita relazione corredata dalla documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

### **2. CONTRIBUTO STRAORDINARIO**

- a) consiste nell'erogazione di un contributo una tantum per manifestazioni, eventi, iniziative non ricorrenti o eccezionali;
- b) la domanda deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa;
- c) l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo;
- d) viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività previa presentazione di apposita relazione corredata dalla documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

### **3. ALTRI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI**

Si tratta di prestazioni, consistenti ad esempio in: concessione di sale, agevolazioni tariffarie, allestimenti, supporto organizzativo, ecc. Detti benefici:

- a) se richiesti congiuntamente alla domanda di contributo ordinario o straordinario sono assoggettati ai termini previsti per i medesimi;
- b) se richiesti in via autonoma dalla domanda di contributo, la domanda deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

#### 4. PATROCINI

Il patrocinio dell'Unione, ai fini della presente disciplina, costituisce attestazione di sostegno ad una iniziativa di terzi ritenuta meritevole per le sue finalità che si svolge nell'ambito del territorio dell'Unione.

L'autorizzazione al patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) rilevanza per la comunità facente parte del territorio dell'Unione;
- c) significatività dell'accostamento tra l'immagine dell'Ente e l'evento.

Il patrocinio non viene concesso:

- per iniziative di carattere partitico/politico;
- per iniziative il cui fine commerciale sia valutato prevalente o esclusivo;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità dell'Unione.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti che abbiano caratteristiche e interesse per il territorio dell'Unione Terre di Castelli, deve essere richiesto attraverso la compilazione di apposito modulo, dal soggetto organizzatore, deve essere formalmente concesso con un provvedimento del Presidente dell'Unione previa istruttoria da parte del Responsabile del Settore competente. La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi economici o di altre forme dirette o indirette di sostegno. I soggetti che intendono richiedere il Patrocinio devono presentare, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente, il programma dell'iniziativa, il materiale pubblicitario dell'evento contenente le bozze delle locandine e/o dei manifesti (ove previsti).

Unitamente alla richiesta di Patrocinio il soggetto può presentare domanda per la concessione di altri benefici come disciplinati dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dall'Unione consente l'utilizzo del logo dell'Unione Terre di Castelli.

L'utilizzo improprio del logo dell'Unione comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

#### ART. 5 - CRITERI

1. Le domande di contributo o di altro beneficio presentate in conformità con il presente Regolamento e/o nelle scadenze stabilite dall'Amministrazione, sono istruite e valutate nei limiti delle disponibilità finanziarie dagli Uffici del Servizio dell'ambito di competenza dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo che ne verifica la regolarità, motivando in ordine a:

- a) regolarità della domanda presentata;
- b) sussistenza dei requisiti in capo al soggetto richiedente;
- c) rispondenza dell'attività alle finalità previste dal Regolamento e dall'Amministrazione;
- d) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali dell'Unione e caratteristiche, qualità ed economicità della proposta per la quale si richiede il contributo.

#### ART. 6 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE, DELLA GIUNTA DELL'UNIONE E DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. Il Consiglio dell'Unione, nel bilancio di previsione, approva l'ammontare delle risorse finanziarie destinate a contributi in denaro a favore dei soggetti di cui all'art. 2 operanti nel territorio dell'Unione per attività ordinaria e straordinaria.

2. La Giunta dell'Unione, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o con atto separato, può, nel rispetto del presente regolamento, definire indirizzi, obiettivi e priorità nella concessione dei contributi.

3. Il Dirigente/Responsabile del Servizio dell'ambito di competenza dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo istruisce il procedimento di concessione dei contributi in base alle domande presentate, sulla scorta del presente regolamento e sottopone lo schema di erogazione dei contributi alla Giunta dell'Unione per la decisione finale.

4. Il Dirigente/Responsabile del Servizio di cui al comma 3 impegna con propria determinazione le cifre necessarie alla concessione dei contributi e li liquida successivamente in conformità delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

#### ART. 7 - DOMANDA

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare domanda con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'Unione Terre di Castelli.

2. I soggetti che intendono beneficiare di un contributo straordinario devono presentare, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente i seguenti elementi a pena di esclusione:

- a) programma dell'iniziativa;
- b) preventivo analitico delle entrate e delle spese;
- c) dichiarazione attestante il carattere straordinario e non ricorrente dell'iniziativa.

#### ART. 8 - RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

1. La liquidazione del contributo da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio Responsabile dell'ambito di competenza dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo avviene a seguito di presentazione di relazione conclusiva dell'attività svolta comprensiva di rendiconto delle spese sostenute.

2. Qualora dalle verifiche svolte emergesse che l'erogazione del contributo possa determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta del medesimo il contributo potrà essere liquidato in misura ridotta.

#### ART. 9 - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Unione Terre di Castelli rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei benefici economici e dei contributi accordati e soggetti terzi. L'Unione Terre di Castelli non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi in cui negli organi del soggetto beneficiario, facciano parte rappresentanti nominati dall'Unione stessa. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Unione Terre di Castelli.

2. L'Amministrazione non è responsabile per gli adempimenti da parte degli organizzatori per tutti gli obblighi finalizzati all'ottenimento da concessionari e competenti Autorità di permessi e autorizzazioni necessarie, ferma restando la responsabilità degli organizzatori per gli eventuali danni arrecati alle strutture, impianti, beni e persone.

**ART. 10 - ADESIONE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A SOGGETTI SENZA FINALITÀ DI LUCRO, A SOGGETTI CHE OPERANO PER ATTIVITÀ SPECIFICHE E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ SOVVENZIONATE**

1. La Giunta dell'Unione Terre di Castelli può deliberare l'adesione dell'Unione ad associazioni o enti, anche non riconosciuti, non perseguiti finalità di lucro, a fondazioni, a soggetti che agiscono per la realizzazione di progetti sovracomunali, a organismi internazionali. Con l'atto deliberativo con cui si approva l'adesione o la collaborazione per progetti specifici, ovvero con atti successivi, è possibile prevedere la stipulazione di specifiche convenzioni, l'erogazione di quote sociali, di contributi o la realizzazione di specifiche iniziative in collaborazione tra il soggetto e l'Amministrazione.

**ART. 11 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, i contributi di importo superiore ai mille euro sono sottoposti alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Unione Terre di Castelli.

**ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE**

1. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.